



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E AZZERAMENTO ALIQUOTE TASI 2014.

L'anno **2014** addì **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,15** nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Numero	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	RUBINI Giuseppe	Sindaco	X	
2	VIVIANI Serena	Assessore	X	
3	DO Alessandro	Assessore	X	
4	SACCO Nicola	Assessore	X	
		TOTALE	4	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dr. Alfonso Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune.

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale

al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

CONSIDERATO che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

RITENUTO, pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, azzerare le aliquote TASI per l'anno 2014, per tutte le tipologie di immobili soggetti al tributo;

DATO ATTO che:

- i servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la TASI sono così individuati:
- Illuminazione pubblica Costo = € 27.000;
- Pulizia strade Costo = € 23.000;
- Rimozione neve e spargimento sale sulle strade comunali Costo = € 2.500;
- Manutenzione del verde pubblico Costo = € 14.500;

Totale: € 67.000

DATO ATTO il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Finanza Locale, ha stimato il gettito TASI, ad aliquota standard del Comune in € 41.365,62 per l'anno 2014.

ATTESO che il minor gettito derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e dalle altre esenzioni e agevolazioni previste per legge, la riduzione di risorse a titolo Fondo di solidarietà comunale e il minor gettito derivante dalla previsione dell'azzeramento delle aliquote TASI 2014, vengono compensati mediante:

- la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- revisione e riduzione della spesa corrente;
- contenimento della spesa per investimenti;
- recupero evasione tributaria Tarsu e ICI;

DATO ATTO che la Legge di Stabilità 2014 assegna, comunque, contributi a favore dei Comuni per il ristoro del minor gettito dovuto all'esenzione dall'IMU dei fabbricati rurali e dalla riduzione del moltiplicatore per la determinazione dell'IMU dovuta per i terreni agricoli (da 110 a 75), ancora in via di definizione.

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali...";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere favorevole.

Nibbiola, lì 14/7/2014

Il Responsabile del servizio
F.to Boracchia Patrizia

Parere in ordine alla regolarità contabile: si esprime parere favorevole.

Nibbiola, lì 14/7/2014

Il Responsabile del servizio
F.to Boracchia Patrizia

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) DI AZZERARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;
- 2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio finanziario e del servizio tributi;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rubini Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alfonso Russo

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale è data comunicazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line in data **17.07.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alfonso Russo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto responsabile attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 gg consecutivi dal **17.07.2014**
Nibbiola li **17.07.2014**

IL RESPONSABILE
F.to Enio Agostinetti

Dichiarazione di esecutività
(art. 134 D.Lgs. 18/8/2000 n.267)

Si attesta che la suesesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Nibbiola li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfonso Russo